

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2021-102 del 06/10/2021
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica per il supporto alle attività in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Proposta	n. PDEL-2021-105 del 05/10/2021
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno 6 (sei) ottobre 2021 (duemilaventuno), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica per il supporto alle attività in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

VISTI:

- la Legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. che ha istituito il Ministero dell’Ambiente;
- i D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97 e 6 novembre 2019, n. 138 ed il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 che hanno disposto la riorganizzazione del Ministero;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ai sensi della quale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fanno parte ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
- l’articolo 7, comma 5, della sopracitata Legge 28 giugno 2016, n. 132, che prevede che le Agenzie possano svolgere ulteriori attività, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative, ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA;

PREMESSO:

- che il D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015 attua la direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ed in particolare dispone che il Ministero eserciti funzioni di indirizzo e coordinamento in materia, nonché provveda allo scambio di informazioni con la Commissione Europea e gli altri Stati membri dell’Unione Europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti;

CONSIDERATO:

- che, vista la nuova centralità delle politiche ambientali nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero della Transizione Ecologica ritiene necessario migliorare e potenziare anche l’attuazione delle disposizioni riguardanti il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, di cui alla citata direttiva 2012/18/UE, attuate in ambito nazionale tramite il citato D.Lgs. n. 105/2015;

- che nell'ambito del "Coordinamento per l'uniforme attuazione nel territorio nazionale" di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 105/2015, istituito presso il Ministero per la Transizione Ecologica, il Ministero medesimo ha avviato diverse iniziative e attività congiunte tra le amministrazioni e gli enti competenti in materia di rischio industriale, alle quali Arpae Emilia-Romagna ha apportato un significativo contributo;
- che, visti i positivi risultati delle attività già svolte da Arpae, il Ministero ha ritenuto di avviare una collaborazione che consenta di valorizzare le competenze specifiche maturate dall'Agenzia nel campo degli incidenti industriali per il raggiungimento di obiettivi comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, relativi al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose di cui al sopracitato decreto;

RICHIAMATO:

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO:

- che, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, il Ministro della Transizione Ecologica e Arpae Emilia-Romagna hanno concordato uno schema di Accordo, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di instaurare un rapporto di collaborazione con riferimento alle attività in materia di controllo del pericolo di incidenti connessi con sostanze pericolose;

SPECIFICATO:

- che, in funzione del suddetto Accordo, Arpae fornirà il proprio supporto nell'ambito delle seguenti tematiche:
 - supporto al Coordinamento di cui all'art. 11 del D.Lgs. 105/15 nell'ambito di indirizzo e coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro tecnici, nelle analisi delle normative e dei decreti attuativi con la verifica della coerenza con il D.Lgs. n. 105/15 al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea della normativa Seveso su tutto il territorio nazionale;
 - supporto al Ministero nei rapporti con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni, ISPRA-SNPA e ogni altro soggetto eventualmente interessato, al fine di favorire l'integrazione tra i diversi enti e facilitare la

multidisciplinarietà insita nella materia Seveso;

- supporto al Ministero nella gestione dei rapporti con le Regioni e ISPRA-SNPA per perseguire una maggiore uniformità nelle attività regionali Seveso;
- supporto nell'elaborazione di contenuti di atti di indirizzo e/o normativi;
- supporto al Ministero per favorire sinergie tra procedimenti Seveso ed AIA;
- che le modalità di esecuzione delle attività sono disciplinate dall'art. 4 dell'Accordo sub A) e dal relativo Disciplinare tecnico;

DATO ATTO:

- che l'Accordo di cui trattasi ha una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione e può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi;
- che per la realizzazione delle attività svolte da Arpae Emilia-Romagna il Ministero della Transizione Ecologica rimborserà all'Agenzia fino ad un importo massimo complessivo pari a Euro 83.750,00, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR n.633/72, secondo le modalità indicate nell'art. 7 dell'Accordo medesimo;
- che il Responsabile dell'Accordo per Arpae è il Dott. Ermanno Errani, Responsabile del Presidio Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidenti Rilevanti;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di Accordo sub A) al fine di instaurare un rapporto di collaborazione con riferimento alle attività connesse alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante a livello internazionale e nazionale, riguardanti il supporto tecnico-scientifico alle attività di competenza del Ministero della Transizione Ecologica;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo con il Ministero della Transizione Ecologica per il supporto alle attività in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Accordo di cui trattasi ha una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione e può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi;
3. di dare atto che le modalità di esecuzione delle attività sono disciplinate dall'art. 4 dell'Accordo sub A) e dal relativo Disciplinare tecnico e che il Responsabile dell'Accordo per Arpae è il Dott. Ermanno Errani, Responsabile del Presidio Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidenti Rilevanti;
4. di dare atto infine che per la realizzazione delle attività svolte da Arpae Emilia-Romagna il Ministero della Transizione Ecologica rimborserà all'Agenzia fino ad un importo massimo complessivo pari a Euro 83.750,00, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/72, secondo le modalità indicate nell'art. 7 dell'Accordo sub A).

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)



Ministero della Transizione Ecologica



**Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-
Romagna**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI
RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE – D.LGS. 105/2015**

TRA

Il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (nel seguito denominato “Ministero”), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale n. 97047140583, legalmente rappresentato dall'ing. Paolo Cagnoli, nato a Reggio Emilia il 09/05/1957, in qualità di Dirigente della Divisione CRESS-4 - Qualità dello Sviluppo

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata ARPAE) con sede e domicilio fiscale in Bologna, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04290860370, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone, nato a Taranto il 23/09/1959

nel seguito denominati “*le parti*”

PREMESSO CHE

- 1- la Legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. ha istituito il Ministero;
- 2- il Dpcm 19 giugno 2019, n. 97, il Dpcm 6 novembre 2019, n. 138, ed il DI 1° marzo 2021, n. 22 hanno disposto la riorganizzazione del Ministero;
- 3- il Dm del 24 dicembre 2019, n. 363, ha disposto l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e, tra l'altro, all'art. 9 prevede l'istituzione del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (*DiTEI*) il quale svolge le funzioni di cui all'articolo 3-bis del Dpcm n. 97 del 2019;

- 4- il suddetto DiTEI è articolato in quattro direzioni generali:
 - a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi);
 - b) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CLEA);
 - c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);
 - d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA);
- 5- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020, Fgl. n. 206, ha conferito al Dott. Oliviero Montanaro l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della CreSS;
- 6- il Dd n. 9 del 25 febbraio 2021 del DiTEI, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 59 in data 15 marzo 2021, ha emanato la Direttiva Dipartimentale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;
- 7- con Dd della Direzione generale CreSS, Registro Decreti n. 103 del 31 marzo 2021, è stata emanata la Direttiva di terzo livello;
- 8- con Dd della Direzione generale CreSS, Registro Decreti n. 255 del 7 agosto 2020, è stato conferito all'ing. Paolo Cagnoli l'incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione 4 "Qualità dello sviluppo" (CreSS-4), della Direzione Generale CreSS;
- 9- la Legge regionale del 19 aprile 1995, n. 44 istitutiva di Arpa Emilia-Romagna all'articolo 5, comma 1, che l'Agenzia possa effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla legge regionale 26/2003 e s.m.i, attuativa dell'odierno decreto legislativo 26 giugno 2015 n.105;
- 10- che con L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, attuativa della Legge n. 56/2014, la Regione Emilia-Romagna è intervenuta sull'impianto di governo locale ridefinendo il ruolo dei diversi livelli istituzionali sul territorio regionale e delineando un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale l'esercizio delle competenze ex provinciali in materia di ambiente ed energia è stato trasferito alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- 11- che la suddetta Agenzia, operativa a partire dal 1° gennaio 2016, è subentrata ad Arpa Emilia-Romagna quale nuovo centro di competenza interistituzionale a cui la Regione ha demandato l'esercizio delle funzioni ex provinciali in materia di ambiente ed energia e svolge, per l'effetto, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nei settori ambientali ed energetico;
- 12- con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- 13- l'articolo 7, comma 5, della sopracitata Legge 28 giugno 2016, n.132, prevede che le Agenzie possano svolgere ulteriori attività, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative, ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA;
- 14- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- 15- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), con sua Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio

pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

16- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

17- il D.lgs. n.105 del 26 giugno 2015 attua la direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ed in particolare dispone che il Ministero eserciti funzioni di indirizzo e coordinamento e di valutazioni e controlli nella materia, nonché provveda allo scambio di informazioni con la Commissione Europea e gli altri Stati membri dell'Unione Europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti;

18- vista la nuova centralità delle politiche ambientali nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, risulta necessario migliorare e potenziare anche l'attuazione delle disposizioni riguardanti il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, di cui alla citata direttiva 2012/18/UE, attuate in ambito nazionale tramite il citato D.lgs. 105/2015;

19- nell'ambito del "Coordinamento per l'uniforme attuazione nel territorio nazionale" di cui all'art. 11 del D.lgs. 105/2015, istituito presso il MiTE, il suddetto Ministero ha avviato a suo tempo diverse iniziative e attività congiunte tra le amministrazioni e gli enti competenti in materia di rischio industriale, alle quali l'ARPA Emilia-Romagna ha apportato un significativo e qualificato contributo;

20- visti i positivi risultati delle attività già svolte dalla suddetta Agenzia in materia di rischio industriale, il MiTE è interessata all'avvio di una collaborazione che possa consentire di utilizzare e valorizzare le competenze specifiche maturate dall'Agenzia nel campo degli incidenti industriali per il raggiungimento di obiettivi comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, relativi al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose di cui al citato decreto,

21- gli obiettivi che Arpae intende perseguire per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose riguardano principalmente:

- 1) garantire un'attuazione coordinata e omogenea della normativa Seveso su tutto il territorio nazionale mediante il supporto alle attività del Coordinamento di cui all'art.11 del D.lgs 105/15;
- 2) favorire l'integrazione tra i diversi enti e facilitare la multidisciplinarietà insita nella materia Seveso;
- 3) supportare l'attività delle Arpa, delle Regioni nonché con ISPRA-SNPA e di tutti i soggetti preposti all'attuazione del D. Lgs 105/15 per perseguire una maggiore uniformità nelle attività regionali Seveso;
- 4) l'elaborazione di contenuti tecnici e/o atti di indirizzo;
- 5) identificare le sinergie tra procedimenti Seveso ed AIA.

21- Le parti intendono pertanto, stipulare un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 con riferimento alle attività connesse alla prevenzione dei rischi di incidente rilevanti a livello internazionale e nazionale, riguardanti il supporto tecnico-scientifico alle attività di competenza del Ministero;

22- l'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO CHE

23- con nota prot. n. 0034466 del 1° aprile 2021 il Ministero - Direzione Generale CreSS - ha richiesto ad ARPAE la disponibilità a estendere il supporto tecnico in materia di rischio di incidente rilevante connesso a determinate sostanze pericolose in favore della medesima Direzione, nelle more dell'avvio di un successivo iter amministrativo di regolamentazione delle attività;

24- con nota prot. n. 0041003 del 20 aprile 2021 ARPAE ha manifestato la propria disponibilità a proseguire e estendere l'attività di supporto alla Direzione generale CreSS, rappresentando l'esigenza di definire aspetti specifici e modalità di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

Il presente Accordo disciplina le attività che le Parti si impegnano a svolgere per assicurare il supporto tecnico-scientifico da parte dell'ARPAE alla Direzione Generale CreSS del Ministero al fine del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 105/2015.

Articolo 3 (Impegni delle Parti)

Per il perseguimento della finalità di cui all'art. 2 le Parti si impegnano a svolgere quanto segue:

1) l'ARPAE fornisce supporto tecnico-scientifico alla Direzione Generale CreSS del Ministero nell'ambito delle seguenti tematiche, che verranno dettagliate per area di intervento nel disciplinare tecnico operativo di cui al successivo art. 4:

1. supporto al Coordinamento di cui all'art.11 del D.lgs. 105/15 nell'ambito di indirizzo e coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro tecnici, nelle analisi delle normative e dei decreti attuativi con la verifica della coerenza con il D.lgs. 105/15 al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea della normativa Seveso su tutto il territorio nazionale;
2. supportare il Ministero nei rapporti con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni, ISPRA-SNPA e ogni altro soggetto eventualmente interessato, al fine di favorire l'integrazione tra i diversi enti e facilitare la multidisciplinarietà insita nella materia Seveso;

3. supportare il Ministero nella gestione dei rapporti con le Regioni e ISPRA-SNPA per perseguire una maggiore uniformità nelle attività regionali Seveso;
 4. supporto nell'elaborazione di contenuti di atti di indirizzo e/o normativi
 5. supportare il Ministero per favorire sinergie tra procedimenti Seveso ed AIA.
- 2) La Divisione CreSS-4 del Ministero provvede a fornire dettagli operativi per la attivazione di ogni singola tematica sopra menzionata nonché a interloquire con ARPAE in fase di svolgimento delle attività per concordare eventuali affinamenti minori.

Articolo 4 (Modalità di esecuzione delle attività)

1. Le attività delle Parti sono descritte e svolte secondo quanto indicato nel Disciplinare tecnico operativo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intende integralmente trascritto nel presente articolo.
2. Nella realizzazione delle attività ARPAE è tenuto a rispettare quanto previsto dal disciplinare tecnico operativo e rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli eventuali esecutori delle attività e con gli eventuali fornitori di beni e servizi.
3. ARPAE si impegna, inoltre, a comunicare al Ministero l'insorgere di qualsiasi circostanza o impedimento, di qualunque natura, che possa incidere sulla fattibilità o corretta esecuzione delle attività.
4. Il disciplinare tecnico operativo potrà essere rimodulato dai responsabili dell'accordo, nei limiti complessivi indicati di risorse umane e finanziarie, a seguito di tali segnalazioni o in considerazione di nuovi elementi intervenuti nel corso della attuazione dell'accordo, in particolare, in caso di sviluppi nella organizzazione (in remoto o in presenza) e nella programmazione dei lavori in materia di rischio di incidenti rilevanti.
5. ARPAE è tenuta a svolgere le attività in prevalenza presso la sede del Ministero e comunque secondo le indicazioni fornite in tal senso dalla Divisione CreSS-4 Qualità dello Sviluppo, nei limiti delle risorse riportate nell'allegato Disciplinare Tecnico.

Il Ministero concorre alle attività oggetto del presente accordo per quanto di sua specifica competenza, in sinergia con ARPAE.

Articolo 5 (Durata e decorrenza dell'Accordo)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, con decorrenza dalla data di ricezione da parte di ARPAE della comunicazione della Direzione Generale CreSS del Ministero dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di Controllo e ha una durata di 24 mesi.

Eventuali proroghe, opportunamente motivate e comunque di durata non superiore a 12 mesi, potranno essere concordate, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine dalla Direzione Generale CreSS del Ministero che ne valuta le motivazioni.

Articolo 6 (Spese)

Per la realizzazione delle attività disciplinate dal presente Accordo la Direzione Generale CreSS del Ministero rimborserà ad ARPAE fino ad un importo massimo complessivo pari a **euro 83.750** euro (ottantatremilasettecentocinquanta/00), fuori campo IVA art.4 Dpr n.633/72 secondo le modalità di seguito indicate nell'art. 7.

Articolo 7 (Modalità e termini di pagamento)

La Direzione Generale CreSS - Divisione IV del Ministero rimborserà ad ARPAE le spese sostenute per la realizzazione delle attività disciplinate dal presente Accordo, fino al massimo complessivo di cui all'art. 6.

Il rimborso avverrà semestralmente dietro presentazione di nota di addebito da parte di ARPAE e a seguito delle verifiche da parte della Direzione generale CreSS del Ministero in merito al resoconto sintetico delle attività svolte e alla rendicontazione delle spese sostenute nel relativo periodo.

Il pagamento degli importi sarà rimborsato entro 30 giorni dalla ricezione della relativa nota di addebito.

Tutta la documentazione attestante le già menzionate spese sarà disponibile per qualsiasi controllo in originale presso la sede di ARPAE per cinque anni dalla data di scadenza del presente atto.

Articolo 8 (Responsabili di Accordo)

I nominativi dei Responsabili di Accordo sono: per il Ministero l'ing. Paolo Cagnoli, Dirigente della Divisione CreSS-4 Qualità dello Sviluppo, per l'ARPAE il Dott. Ermanno Errani, Responsabile del Presidio Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidenti Rilevanti.

Articolo 9 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

L'ARPAE si impegna a rendere disponibile per il seguente Accordo una risorsa dotata delle necessarie competenze tecniche derivanti dall'essere:

- componente del Presidio Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidenti Rilevanti dell'ARPA Emilia-Romagna;
- membro del Coordinamento di cui all'art.11 del D.lgs. 105/15 e soggetto già preposto alle attività di collaborazione con il Mite.

L'ARPAE provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenzionali per cause di forza maggiore.

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Articolo 11 (Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 13 (Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ARPAE (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione rilasciata all'Agenzia il 16.05.2013 al n. 57221 dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 14 (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio l'ARPAE in Bologna via Po 5 (pec dirgen@cert.arpa.emr.it) ed il Ministero in Roma via Cristoforo Colombo 44 (PEC: CRESS@pec.minambiente.it).

Articolo 15 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alle parti ed al presente Accordo.

Articolo 16
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice civile.

Articolo 17
(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per il Ministero
Ing. Paolo Cagnoli

Per ARPAE
Dott. Giuseppe Bortone

DISCIPLINARE TECNICO OPERATIVO

Previsto dall'art. 4
(Modalità di esecuzione delle attività)

Attività	Area di intervento	Azione	Personale gg Liv. I-III	Costo (€)
1. Supporto al Coordinamento di cui all'art.11 del D.lgs. 105/15	Supporto tecnico scientifico alle attività da svolgere a livello nazionale: - gruppi di lavoro; - quesiti; - analisi delle normative e proposta di aggiornamento.	- analisi delle proposte di gruppi di lavoro; - partecipazione ai gruppi di lavoro e analisi delle conclusioni; - supporto ai corsi di formazione; - redazione di norme e atti di indirizzo.	70	23.450
2. Supportare il Ministero nei rapporti con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni, ISPRA-SNPA e ogni altro soggetto eventualmente interessato	Supporto tecnico scientifico a livello nazionale al fine di favorire la comunicazione tra i diversi enti e facilitare la multidisciplinarietà	- riunioni al fine di condividere le problematiche che scaturiscono dalle gestioni locali (controlli stabilimenti, istruttorie, pianificazione di emergenza, pianificazione territoriale, eventi incidentali) individuazione dei punti di forza e debolezza delle gestioni locali e proporre elementi di uniformità	60	20.100
3. Supportare il Ministero nella gestione dei rapporti con le Regioni e ISPRA-SNPA per perseguire una maggiore uniformità nelle attività regionali Seveso	Supporto tecnico scientifico al fine perseguire una maggiore uniformità nelle attività <i>Seveso</i> regionali	- analisi delle normative regionali e verifica della coerenza con il D.lgs. 105/15 e decreti attuativi (controlli stabilimenti, istruttorie, pianificazione di emergenza, pianificazione territoriale, eventi incidentali); - proposta degli elementi normativi e organizzativi di miglioramento; - verifica dell'applicazione delle norme.	80	26.800
4. Supporto nell'elaborazione di contenuti di atti di indirizzo e/o normativi	Supporto tecnico scientifico alle attività da svolgere a livello nazionale e regionale	- redazione di norme e atti di indirizzo che possono scaturire dalle attività oggetto della collaborazione MITE-ARPAE	20	6.700
5. Supportare il Ministero per favorire sinergie tra procedimenti Seveso ed AIA.	Supporto tecnico scientifico alle attività ambientale e alla attività <i>Seveso</i>	- analisi delle normative al fine dell'individuazione dei punti di contatto e delle criticità; - proposte di miglioramento.	20	6.700
		TOT	250	83.750

N. proposta: PDEL-2021-105 del 05/10/2021

Centro di Responsabilità: Direzione Generale

OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica per il supporto alle attività in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 06/10/2021

Il Dirigente
